



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro
Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) - C.F. 00154860910 - C.C.P. 12049086
☎ 0785 40805 - Fax 40703
SETTORE TECNICO

PRATICA EDILIZIA N° 06
DEL 03/04/2014

Prot. N. 1689

CONCESSIONE EDILIZIA N. 02/2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data **03/04/2014** da **Fadda Angelo** nato a **Lei** il 28/12/1942, C.F. **FDDNGL42T28E517N**, residente a **Lei** in via Giacomo Leopardi, 3, con allegato progetto, redatto dal Geom. Paolo Dessì, con studio in Lei, per l'esecuzione dei lavori di **"Realizzazione di un fabbricato urbano adibito ad autorimessa sito in Lei in Giacomo Leopardi, 5"** di sua proprietà, distinto in catasto al foglio 10 mapp. 241 sub 1-2.

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765, 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la proposta del responsabile del procedimento, resa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche apportate dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la dichiarazione del tecnico progettista con la quale attesta la conformità del progetto alla normativa vigente;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico-ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 luglio 1996, n. 503 e la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Visto il D.P.C.M., 1° marzo 1991 e la legge-quadro 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, così come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che alla data odierna, risultano in vigore le normative in materia in atto alla data di approvazione del progetto;

C O N C E D E

Al Sig. Fadda Angelo, di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti di terzi.

PRESRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportano modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 3 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune;
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 10 marzo 1992, n. 65 S.O.); al D.M. 9 gennaio 1996 (S.O. n. 19 – G.U. n. 29 del 5-2.1996) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. (S.O. G.U. n. 277 del 26-11-1996, n. 207) nonché al D.P.R. 27 aprile 1994, n. 425(G.U. 1-7-1994. n. 152 e in particolare:
 - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ente competente prima di iniziare le opere in cemento armato con allegato la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ente competente, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425;
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà;
- 6) Qualora non siano indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale prima dell'inizio dei lavori;
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi;
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e dell'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425;
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta;
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente;
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di

revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese;

- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti.
Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n° 10 recante " Norme in materia di uso razionale dell'energia per il contenimento del consumo di energia negli edifici " e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 16 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica , insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) , per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli- tipo approvati con decreto del ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n° 297 del 20-12-1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle relative cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario , saranno restituite, a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T. , che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.
L'impegno di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 17) La domanda di abitabilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n° 425. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n° 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti leggi e dai regolamenti vigenti:
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi , sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28/02/1985 n° 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) E' fatto obbligo, infine di rispettare le prescrizioni di cui:
a) al D.M. 16 maggio 1987, n° 246 recante " Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione " pubblicato sulla G.U. n° 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi.

- b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n° 285 del 5 dicembre 1987 , S.O.) recante “ Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.
- c) alla legge 9 gennaio 1989, n° 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989 n° 62 ed al D.M. 1° giugno 1989, n° 236 (G.U. n° 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante “ Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati “ nonché alla legge quadro 5 febbraio 1992 n° 104;
- d) alla legge 5 marzo 1990, n° 46 (G.U. n° 59 del 12 marzo 1990) recante “Norme per la sicurezza degli impianti” , in particolare in conformità agli articoli 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n° 447 (G.U. n° 38 del 15 febbraio 1992) ;
- e) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n° 57 dell’8 marzo 1991) recante “ Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e alla legge 26 ottobre 1995 n° 447 (G.U. n° 254 del 30 ottobre 1995) “ legge quadro sull’inquinamento acustico “,
- f) al D.lgs. 15 agosto 1991, n° 277, il quale prescrive per l’interessato richiedente la concessione (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l’amianto presente nelle strutture dell’edificio esistente sul quale si interviene con la presente concessione, si dovrà predisporre e trasmettere all’Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell’amianto stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA OSSERVARE

- A) CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE (art. 3 legge 28.01.1977, n. 10):
(oneri di urbanizzazione);
- B) COSTO DI COSTRUZIONE; €. **151,91** versati con conto corrente N° 011 del 05/05/2014
- C) DIRITTI DI SEGRETERIA €. **25,82** ccp n° 12048086 ricevuta n° 012 del 28/03/14;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
(Geom. Cherchi A. Demetrio)

LEI, li 13/05/2014

EVENTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE

Il sottoscritto **dichiara** di aver ritirato oggi _____ l’originale della
Presente concessione edilizia n° _____ allegati e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE